



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GAVAZZENI"

Via Combattenti e Reduci, 70 – 23018 TALAMONA (SO)

Tel. e Fax 0342/670755

e.mail: soic814008@istruzione.it indirizzo pec: soic814008@pec.istruzione.it

Talamona, 11 gennaio 2019

A tutto il personale dell'Istituto Comprensivo Gavazzeni -Talamona

Ai genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo Gavazzeni - Talamona

OGGETTO Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019.

Con la presente rendo nota la normativa in oggetto

Articolo 3 bis del Decreto legge 73 del 7 giugno 2017

comma 1. A decorrere **dall'anno scolastico 2019/2020** nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i **dirigenti scolastici** delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie **sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.**

comma 2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, **entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali**, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, cc 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

comma 3. **Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti** delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie **invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni** ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, cc. 2 e 3, **o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.**

comma 4. **Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici** delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie **trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito**, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, c. 4. comma 5. Per i servizi educativi **per l'infanzia** e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, **la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la**

decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisa Gusmeroli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse